

SENTENZA

Nr. 1364

in data 11/10/10

Nr. Cron. 8439

Nr. Rep. 2460



Repubblica Italiana

In nome del popolo italiano

Il Tribunale di Modena, Sezione Prima Civile,  
riunito nelle persone dei signori:

Ernestino Bruschetta	Presidente relatore
Domenico Pasquariello	Giudice
Adriana Gherardi	Giudice

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella controversia n. 7882/2008 r. g.

promossa da

[Redacted]

Attore

Avv. B. Preda

contro

Banca CR Firenze S.p.A.

Convenuto

Avv. P. Calciolari

avente ad oggetto: nullità, annullamento,  
risoluzione contratto e domande conseguenti.

Atto di citazione notificato in data 16.10.2010.

Costituzione del convenuto. Udienza di discussione  
avvenuta in data 23.4.2010.

Le conclusioni delle parti sono le seguenti.

*Ernestino Bruschetta*

Per l'attore: <<1) Accertare e dichiarare la nullità del contratto quadro del 27.8.1992 nonché dell'operazione di investimento del 21.4.2000 ..., per difetto di forma essendo mancata la consegna del c.d. documento sui rischi generali e perché l'ordine è stato eseguito senza che fosse stato sottoscritto dagli attori un contratto quadro aggiornato. 2) conseguentemente dirsi tenuta e condannarsi la banca convenuta ... a corrispondere agli attori la somma di € 30.350,32, oltre interessi al tasso legale dal 21.4.2000 al saldo, dedotte le eventuali cedole incassate nella misura che sarà indicata e provata dalla banca. 3) in ogni caso, accertare e dichiarare la grave omissione informativa ed il grave inadempimento di Banca CR Firenze S.p.A. agli obblighi che le gravavano in occasione dell'operazione di investimento del 21.4.2000 ed in ogni caso la responsabilità incidentale ex art. 2043 c.c. della banca per non avere, successivamente all'acquisto, consigliato gli attori di disinvestire i titoli di cui è causa. 4) conseguentemente, accertarsi e dichiararsi la risoluzione per grave inadempimento del contratto quadro del 27.8.1992 e dell'operazione di investimento del 21.4.2000 e dirsi tenuta e



*Giustiziario*

condannata la Banca CR Firenze S.p.A. ... a corrispondere agli attori la somma di € 30.350,32, oltre interessi al tasso legale dal 21.4.2000 al saldo, dedotte le eventuali cedole incassate nella misura che sarà indicata e provata dalla banca. 5) in via subordinata, accertarsi e dichiararsi la nullità, per violazione delle norme descritte in premessa, dell'operazione di investimento del 21.4.2000 e dirsi tenuta e condannata la Banca CR Firenze S.p.A. ... a corrispondere agli attori, a titolo di restituzione del prezzo, la somma di € 30.350,32, oltre interessi al tasso legale dal 21.4.2000 al saldo, dedotte le eventuali cedole incassate nella misura che sarà indicata e provata dalla banca. 6) in via ulteriormente subordinata, accertarsi e dichiararsi che il sig. [REDACTED] è incorso in errore essenziale, riconoscibile e scusabile nel momento in cui ha dato disposizione di eseguire l'operazione di investimento di cui è causa e conseguentemente accertarsi e dichiararsi l'annullamento dell'operazione di investimento del 21.4.2000 e dirsi tenuta e condannata la Banca CR Firenze S.p.A. ... a corrispondere agli attori, a titolo di restituzione del prezzo, la somma di € 30.350,32, oltre interessi al tasso legale dal



*Luigi Rinaldi*

21.4.2000 al saldo, dedotte le eventuali cedole incassate nella misura che sarà indicata e provata dalla banca. 7) in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande di annullamento/risoluzione, dirsi in ogni caso tenuta e condannata la Banca CR Firenze S.p.A. ... a corrispondere agli attori, a titolo di risarcimento del danno per inadempimento contratto o responsabilità extracontrattuale, la somma di € 30.350,32, o la diversa somma maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, oltre interessi al tasso legale dal 21.4.2000 al saldo, dedotte le eventuali cedole incassate nella misura che sarà indicata e provata dalla banca. Con vittoria di spese>>.

Per il convenuto: <<in via principale: respingere le domande tutte formulate da parte attrice per difetto di interesse ad agire; in via pregiudiziale, subordinata: dichiarare prescritte le avverse domande di annullabilità e di accertamento della responsabilità extracontrattuale, attesa la decorrenza dei relativi termini di legge; nel merito: respingere le domande tutte formulate da parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto; in via

*Autore: B. ...*

riconvenzionale subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle avverse domande così come formulate nell'atto introduttivo, accettare dichiarare il concorso di colpa dei signori [REDACTED] e [REDACTED] ai sensi dell'art. 1227 c.c., con ogni consequenziale provvedimento e dichiarare costoro tenuti a restituire alla banca CR Firenze S.p.A.; i. le obbligazioni Argentina dedotte in lite ovvero quelle ottenute a seguito del concambio unitamente alle relative cedole, che sarà onere di parte attrice, comunicare e provare; ii. Le cedole incassate dalle obbligazioni dedotte in lite pari ad € 3.194,05, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese>>.

Fatto

[REDACTED] e [REDACTED] convenivano in giudizio, davanti all'intestato tribunale di Modena, la Banca CR Firenze S.p.A. per sentire dichiarare la nullità dell'operazione di investimento in titoli argentini in data 21.4.2000 per € 30.350,32 ovvero per sentirne dichiarare l'annullamento o la risoluzione o quantomeno sentire dichiarare l'inadempimento o la responsabilità extracontrattuale dell'Istituto

*Giustini P. [Signature]*

convenuto e con le conseguenti domande restitutorie e risarcitorie.

Si costituiva la Banca convenuta chiedendo, sotto numerosi profili, il rigetto di tutte le avversarie domande ed in subordine per il "denegato" caso di accoglimento anche parziale delle altrui domande la restituzione in via riconvenzionale di titoli e cedole incassate dagli attori.

L'istruzione era soltanto documentale.

All'esito della discussione, il tribunale si riservava la decisione.

#### Diritto

1. Non è detto se l'operazione di intermediazione dei titoli di che trattasi sia stata eseguita o meno in cosiddetta contropartita diretta, ma entrambe le parti la presuppongono. Altrimenti, non sarebbero possibili gli effetti restitutori domandati dagli attori e sui quali parte convenuta ha accettato il contraddittorio.
2. Deve difatti essere rammentato che se la Banca convenuta fosse stata semplice mandataria all'acquisto, potrebbe rispondere soltanto per inadempimento.
3. I ricorrenti hanno un interesse concreto ed attuale a promuovere l'azione qui esercitata.


*Antonio B. ...*

L'accoglimento delle domande degli attori, verrebbe invero soltanto subordinato alla restituzione dei titoli nel genere e nella quantità oggetto dell'impugnata intermediazione.

4. Secondo le note SS.UU., la nullità consegue solo al difetto di forma del contratto quadro di mandato. E che, qui, invero esiste.
5. Difatti, il contratto di mandato allo svolgimento delle operazioni di intermediazione mobiliare dedotto in lite è stato redatto in forma scritta.
6. Diversa è invece la fattispecie in cui il contratto quadro in parola non disciplini esattamente tutte le prestazioni dedotte in lite.
7. L'azione di annullamento e quella di condanna per responsabilità extracontrattuale sono, all'evidenza, irrimediabilmente prescritte.
8. Come provato per acta, il documento sui rischi generali è stato consegnato nel 1998.
9. Trattasi di obbligazioni argentine comperate all'inizio del 2000, quando cioè il default dello Stato emittente era in nessun modo prevedibile ed i titoli in parola di largo ed assai comune acquisto.

*Luigi Rinaldi*



- 
10. Inoltre, deve essere evidenziato come la somma impiegata di circa € 30.000,00 non fosse particolarmente elevata.
  11. Tutto ciò evidenzia una assoluta mancanza di responsabilità della Banca convenuta.
  12. Quantomeno è del tutto assente la prova della esistenza di un nesso causale tra il comportamento della Banca convenuta e la determinazione degli attori al compimento dell'investimento.
  13. E questo perché, in ragione del tempo in cui è avvenuta la operazione e della sua ragionevole somma e della sua assai comune diffusione, non è vedibile un comportamento della Banca convenuta che abbia indotto gli attori all'acquisto dei titoli argentini.
  14. L'informativa sul cosiddetto *down grading* non costituiva, all'epoca, un obbligo contrattuale per la banca convenuta. E come è noto.
  15. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando nella causa e tra le parti in epigrafe emarginate:



- Respinge in toto le domande proposte dagli attori.
- Condanna gli attori [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] in solido tra loro, a rimborsare alla convenuta Banca CR Firenze S.p.A. le spese processuali liquidate in complessivi € 3.800,00; di cui € 3.000,00 per onorari ed € 800,00 per diritti, oltre al rimborso delle spese forfettarie e degli oneri contributivi e fiscali dovuti per legge.

Così deciso in Modena, addì 23 aprile 2010

Il Presidente estensore

*Antonio Rinaldi*

